

N. 33590 / 2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE XII CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33590 / 2015

Oggi **12 gennaio 2018** innanzi alla dott.ssa Luisella Corda è comparso l'avv. . *Controparte_1* il quale si riporta alle note tempestivamente depositate e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede l'accoglimento della domanda.

Dopo breve discussione orale, alle ore 15.30 il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott.ssa Luisella Corda

N. 33590 / 2015 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.ssa Luisella Corda, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33590 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015,

TRA

Parte_1 , [redacted] a Palo del Colle (BA), cod. fisc. *C.F._1* elettivamente [redacted] presso lo studio degli Avv.ti [redacted] e *Controparte_1* , che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso introduttivo

Attore

E

Controparte_2 (P.I. *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore p.t., con sede in Roma, [redacted]

Convenuta Contumace

OGGETTO: Risarcimento danni.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. *Parte_1* adiva il Tribunale di Roma al fine al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito e in conseguenza della legionellosi polmonare con insufficienza respiratoria contratta nei locali della convenuta *Controparte_2*

Deduceva, in particolare, l'attore a sostegno della domanda: di aver frequentato il **Org_1** [...] nei locali siti in [REDACTED] per praticare un ciclo di fisioterapia comprendente due docce obbligatorie per ciascun giorno, dal 16 novembre al 16 dicembre 2010; che dal 20 dicembre 2010 riscontrava un malessere generale contrassegnato da uno stato febbrile molto altro da suggerirne il ricovero ospedaliero; che il DEA del policlinico **Org_2** I gli diagnosticava "legionellosi polmonare con insufficienza respiratoria" e ne disponeva il trasferimento presso il Dipartimento Malattie Infettive e Tropicali sino al 9.01.2011; che l'ospedale provvedeva a segnalare il caso infettivo alla **Parte_2** ed in data 27.01.2011 l'unità di profilassi delle malattie infettive parassitarie **Parte_3**, dopo l'ispezione effettuata presso la sede della **CP_2** accertava i risultati positivi di "*legionellosi pneumofila gruppo I*"; che sino al mese di aprile del 2011 veniva sottoposto a periodici controlli che attestavano la permanenza della patologia diagnosticata; di essere un appassionato viaggiatore e di aver dovuto rinunciare ad un viaggio itinerante intorno al mondo di oltre un mese con la propria compagna, e già prenotato; di aver provveduto a formalizzare la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della [...] **CP_2** senza alcun riscontro; di aver avviato la procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c. con ulteriori esborsi.

Chiedeva pertanto un accertamento della responsabilità della **Controparte_2** con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

La **Controparte_2** pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Con ordinanza in data 20.11.2015 veniva disposto il mutamento del rito.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata da parte ricorrente. Nel merito, la domanda proposta da **Parte_1** nei confronti della **Controparte_2** è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

All'esito dell'istruttoria svolta hanno trovato ampio riscontro il fatto storico dedotto in giudizio dall'attore, la natura del danno subito dallo stesso e la derivazione causale del danno dalla malattia contratta presso il **Organizzazione_1**

Invero, emerge dalla documentazione prodotta emerge che data 27.01.2011 l'unità di profilassi delle malattie infettive parassitarie ^{Part} **Pt_3**, dopo l'ispezione effettuata presso la sede della **CP_2** accertava i risultati positivi di "*legionellosi pneumofila gruppo I*".

Inoltre, attraverso la consulenza tecnica disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, congruamente motivata e fondata su accertamenti obiettivi - dalla quale pertanto non vi è ragione di discostarsi - è stato accertato che "*con probabile certezza la fonte dell'infezione da Legionella diagnosticata al signor **Parte_1** durante il ricovero al **Organizzazione_3** di Roma è da attribuire alle frequenti docce effettuate nel centro **CP_2** ... anche se i livelli di contaminazione degli impianti del Centro Fisioterapico presentavano valori minimi, tali valori in*

una persona anziana, sofferente di diabete e di ipertensione possono senza dubbio essere sufficienti a trasmettere la suddetta infezione come in effetti è avvenuto ... è evidente quindi il nesso di causalità tra i cicli di terapia riabilitativa e l'infezione di legionella”.

In relazione alla entità dei danni fisici riportati dall'attore, il consulente medico nominato d'ufficio ha accertato che *“la durata della inabilità assoluta è di 20 giorni, la durata della inabilità relativa al 50% di giorni 30 ... i postumi della citata patologia hanno ridotto la complessiva integrità psicofisica del p. nella misura del 7%”.*

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico, suffragate da adeguati accertamenti diagnostici e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno biologico quale danno patrimoniale che, comunque, deriva dalla menomazione della entità biologica dell'individuo.

Circa la determinazione della somma dovuta, per la liquidazione del danno deve essere applicata la nota tabella del Tribunale di Roma, aggiornata al 2017.

A tal proposito non ignora il Giudicante la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, che ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la sussistenza in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso.

Ciò nonostante, ritiene il Tribunale, che il principio posto a fondamento della pronuncia - secondo cui l'equità va intesa non come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento” - possa trovare adeguata applicazione anche attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica di ampia personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice e che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.

Pertanto, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale dall'attore subito come segue: euro 8.978,90 attuali a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, in considerazione dell'entità dei postumi (7%) e dell'età del danneggiato (73 anni al momento dei fatti per cui è causa); euro 2.164,00 per l'invalidità temporanea assoluta (pari a euro 108,20 per ognuno dei 20 giorni di invalidità); euro 1.623,00 per l'invalidità temporanea relativa (pari a euro 54,10 per ognuno dei 30 giorni di invalidità al 50%); pertanto, complessivamente euro 12.765,90, somme calcolate all'attualità.

Per le sofferenze subite in conseguenza dei fatti, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, appare equo liquidare l'ulteriore importo di euro 1.200,00 (pari a circa il 10% del danno biologico), che costituisce la necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico, ottenuta apprezzando i riflessi oggettivi e soggettivi del danno medesimo, e segnatamente le sofferenze derivanti dalle cure ricevute. Pertanto, alla luce di quanto precede, la somma da liquidare all'attore è pari a complessivi euro 13.965,90 (comprensiva della liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea assoluta e parziale e del danno morale).

Passando alla valutazione del *quatum debeatur* in relazione ai danni patrimoniali richiesti da parte attrice, deve rilevarsi che emerge dalla documentazione prodotta che l'attore ha dovuto spendere euro 1.804,14 (cfr doc. 6: fattura studio legale *CP_1* per spese legali, oltre euro 1.200 per gli onorari del proprio medico legale (cfr doc. 7: fattura dott. *Persona_1*), e, successivamente, euro 1.000 per i costi della CTU.

Emerge, inoltre, dal documento in data 12.03.2011 della *Org_4* che l'attore ha dovuto pagare una penale di euro 4.775,10 per la mancata partecipazione al viaggio “*Org_5*”. Pertanto, il danno patrimoniale subito da *Parte_1* deve essere quantificato in complessivi euro 8.779,24.

Complessivamente deve essere riconosciuta all'attore la somma di euro 22.745,14, comprensiva della liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea assoluta e parziale, del danno morale e del danno patrimoniale.

Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata in euro 22.745,14, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto alla presente decisione, al saggio annuo del 2,44%, pari al rendimento che presumibilmente l'attore avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di Stato).

Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Le spese processuali seguono la soccombenza, avendo riguardo ai parametri ed ai criteri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:

1. Accoglie la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti della *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, la condanna a corrispondere in favore di *Parte_1* la somma di euro 22.745,14, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali secondo i criteri indicati, il tutto secondo gli indici istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
2. Condanna la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di *Parte_1* delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, ed euro 118,50 per esborsi, oltre iva e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2018.

Il GOT

Dott.ssa Luisella Corda

